

Relazione sul Governo Societario di ICONTO s.r.l. ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175

ASSEMBLEA DEI SOCI ICONTO

09 APRILE 2019

Premessa

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210 (qui di seguito “Testo Unico”) è stato emanato in attuazione dell’articolo 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” e contiene un riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche. Successivamente, il Testo Unico è stato modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2017, n. 147.

In particolare, l’articolo 6 del Testo Unico – “*Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*” (¹) ha introdotto nuovi adempimenti in materia di *governance* delle società a controllo pubblico. Più precisamente, i commi da 2 a 5 dell’art. 6 del T.U. dettano una serie di disposizioni finalizzate all’introduzione di *best practices* gestionali.

Le disposizioni di cui si tratta impongono, in effetti, un solo obbligo incondizionato, che è quello dell’adozione di procedure di allerta della crisi (comma 2), mentre gli altri strumenti di governo societario sono previsti da una norma di indirizzo (comma 3), che rimette alle singole società l’opportunità di valutarne l’integrazione con gli strumenti di *governance* già esistenti, dando conto nella presente relazione delle ragioni di una mancata adozione.

¹ Art. 6. *Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all’obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell’articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l’opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell’attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell’impresa sociale, che collabora con l’organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all’organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l’efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell’attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d’impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell’Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d’esercizio. 5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all’interno della relazione di cui al comma 4.

ICONTO come società *in house*

▪ L'attività di ICONTO

ICONTO è una società a responsabilità limitata con socio unico InfoCamere S.C.p.A.

ICONTO è stata autorizzata dalla Banca d'Italia alla prestazione dei servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h. septies.1) n.3 del Testo Unico Bancario

In base al suo Statuto, ICONTO ha per oggetto sociale la prestazione dei servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 1 lettera (b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11 e s.m.i. per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio e di InfoCamere S.C.p.A. .

ICONTO, inoltre, può effettuare attività ulteriori rispetto ai compiti affidati dai soci, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti

▪ I requisiti dell'*in house providing*

I requisiti per l'*in house providing*, così come definiti dall'articolo 5 del nuovo Codice degli Appalti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50) e s.m.i. sono i seguenti:

1) "Controllo analogo": (cfr. articolo 5 lettera a) del Codice degli Appalti secondo cui *"l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi"*), con l'esplicito riconoscimento che tale controllo analogo può essere esercitato congiuntamente anche da più amministrazioni (cfr. articolo 5 comma 4 Codice degli Appalti).

A tale proposito, l'articolo 5 comma 5 del Codice degli Appalti prevede che le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo analogo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1.1 Presenza di rappresentanti delle amministrazioni negli organi decisionali della società: (cfr. articolo 5, comma 5, lettera (a) secondo cui: *"gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti"*);

1.2 Controllo sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della Società (cfr. articolo 5, comma 5, lettera (b) secondo cui: *"tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica"*);

1.3 La società non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni di riferimento (cfr. articolo 5, comma 5, lettera (c) secondo cui: *"la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti"*).

2) Fatturato di almeno 80% verso l'amministrazione di riferimento o in esecuzione dell'affidamento dalla stessa ricevuto: (cfr. articolo 5 lettera b) del Codice degli Appalti secondo cui: *"oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi"*);

3) Nessuna partecipazione di soci privati, salvo deroghe di legge: (cfr. articolo 5 lettera c) del Codice degli Appalti secondo cui: *"nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata"*.

▪ **L'assetto organizzativo previsto dallo Statuto ICONTO in linea con i requisiti dell'*in house providing***

ICONTO è diventata operativa a partire dal 15 novembre 2018, si sta pertanto dotando di un assetto organizzativo ritenuto conforme ai principi dell'*in house providing*, così come elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale da ultimi recepiti nella legislazione recentemente entrata in vigore e sopra illustrata.

Si evidenziano in particolare le seguenti previsioni statutarie in relazione allo specifico requisito di riferimento.

1) “Controllo analogo”:

- Articolo 7, secondo cui all'assemblea dei Soci è demandata *“l'approvazione del piano annuale delle attività, che include la determinazione degli indirizzi strategici e degli investimenti, nonché del budget per l'anno successivo. Parimenti è demandata all'assemblea ordinaria l'individuazione degli obiettivi, delle strategie, del profilo e dei livelli di rischio della società, ivi compresi i rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, nonché la definizione delle politiche aziendali e di quelle del sistema dei controlli interni e la verifica periodica della corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale.*

- Articoli 15 e 16, che prevedono un Comitato per il Controllo Analogo, *“formato da tre componenti scelti tra i Presidenti, i membri della Giunta ed i dirigenti apicali in carica all'Unione Nazionale delle Camere di Commercio e delle Camere di Commercio e di InfoCamere S.C.p.A. e, nel suo ambito, nomina il Presidente”, il cui mandato statutario è la vigilanza ed il controllo “sulla corretta attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione del piano annuale delle attività e del budget così come deliberati dall'Assemblea dei soci. A tale fine il Comitato ha in particolare le seguenti competenze: (a) esamina periodiche relazioni del Consiglio di Amministrazione sullo svolgimento dell'attività della Società, con riferimento all'attuazione del piano annuale delle attività e del budget, con cadenza almeno semestrale; (b) richiede informazioni e documentazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sullo svolgimento dell'attività della Società; (c) può richiedere contributi, in forma scritta o orale, al Consiglio di Amministrazione su questioni di carattere amministrativo-gestionale o tecnico; (d) può richiedere al Consiglio di Amministrazione che un argomento venga posto in discussione, mediante inserimento nell'ordine del giorno, in occasione della prima riunione utile, con obbligo per il Consiglio di Amministrazione di fornire un tempestivo rendiconto alla prima riunione utile del Comitato; (e) qualora ritenga che il Consiglio di Amministrazione non stia eseguendo la propria attività secondo gli indirizzi e i piani approvati dall'Assemblea, può richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di porre in discussione l'argomento in occasione della prima Assemblea utile mediante l'inserimento nell'ordine del giorno”.*

2) Fatturato:

- Articolo 2, secondo cui *“Le attività della Società sono effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dai soci, secondo le previsioni dello Statuto, in misura superiore alla soglia dell'80% del fatturato. La Società può inoltre effettuare attività ulteriori rispetto ai compiti affidati dai soci, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti”.*

3) Nessuna partecipazione di soci privati

- Articolo 6, secondo cui *“possono essere Soci esclusivamente le Camere di Commercio l'Unione Italiana delle Camere di Commercio ed InfoCamere S.C.p.A.. Non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di soggetti diversi da quelli sopra indicati e, in particolare, di soggetti aventi natura privatistica”.*


▪ **ICONTO, il Testo Unico e la normativa sull'*in house* dal Codice degli Appalti**

Si segnala che, è stata presentata la domanda di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016, con riferimento al socio unico InfoCamere.

▪ La governance di ICONTO

In base al proprio Statuto, e alla normativa applicabile, la *governance* della Società è articolata come rappresentata nello schema successivo.

Lo Statuto contiene tutte le coordinate necessarie a definire l'identità, la struttura e il panorama operativo di riferimento della Società e riporta le principali regole di organizzazione e di funzionamento (alcune delle quali peraltro già illustrate nella presente Relazione).



Organizzazione interna

ICONTO si avvale di una struttura organizzativa, comunicata anche alla Banca d'Italia, imperniata sul principio della segregazione di compiti e responsabilità.

Come già ricordato, all'Assemblea dei Soci spetta l'approvazione del piano annuale delle attività, che include la determinazione degli indirizzi strategici e degli investimenti, nonché del budget per l'anno successivo; inoltre l'acquisto, la vendita o la permuta di immobili e l'assunzione e la vendita di partecipazioni in società ed ancora l'individuazione degli obiettivi, delle strategie e del profilo di rischio della società ivi compresi i rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, nonché le politiche aziendali e di quelle del sistema dei controlli interni e la verifica periodica della corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale, nonché l'approvazione delle politiche di gestione dei rischi (operativi, di credito, di liquidità ecc..) propri dell'attività della Società.

Il Consiglio di Amministrazione si occupa della gestione operativa dell'impresa, agendo per l'attuazione dell'oggetto sociale nel rispetto delle delibere assembleari e nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Direttore Generale e dei dirigenti della Società conferendo loro, laddove risulti necessario, i poteri per lo svolgimento delle attività richieste dallo specifico ruolo ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Lo Statuto sociale, infine, prevede anche il Comitato per il Controllo Analogico, di prossima nomina, con compiti di vigilanza e controllo sulla corretta attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione del piano di attività e degli indirizzi strategici così come deliberati dall'Assemblea dei soci.

▪ Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

In merito alla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle imprese, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 231/01 s.m.i., ICONTO sta provvedendo a definire un Modello di organizzazione, gestione e controllo.

▪ **Prevenzione della corruzione e trasparenza**

In merito alla disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza contenuta nella L. n.190/2012 (come da ultimo modificata dal D.Lgs. n. 97/2016) e nella Legge n. 179/2017, per quanto riguarda la prevenzione della corruzione, nel D.Lgs. n. 33/2013 (come da ultimo modificato dal D.Lgs.n. 97/2016) e nella Delibera ANAC n. 1134/2017, recante le Linee guida per l'attuazione della normativa da parte delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, per quanto riguarda la trasparenza, il Consiglio di Amministrazione di ICONTO sta provvedendo a:

- nominare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (R.P.C.T.) nella persona del Direttore Generale;
- demandare allo stesso il compito di dare esecuzione a tutti gli adempimenti normativi connessi alla nomina

Roma, 9 aprile 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Silvio Antonio Conte

Firmato digitalmente da:MARCO SILVIO ANTONIO CONTE
Organizzazione:UNIONCAMERE/01000211001
Data:05/04/2019 11:10:54